



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzato
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 2794 del 07 Ottobre 2008

OGGETTO: Adozione delle “Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico – SIRT- ”  
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione n. 1359 del 7 maggio 2004.

Il Vicepresidente e Assessore alle politiche del turismo e dell'agricoltura, Franco Manzato, di concerto con l'assessore Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso e con Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, all'articolo 18 prevede che la Regione realizzi il Sistema Informativo Regionale Turistico – SIRT - utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e informazioni, finalizzati alla conoscenza del settore turistico veneto e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, per quanto concerne gli aspetti tecnico-informatici fa parte integrante del Sistema Informativo Regionale – SIRV - e si conforma, quanto ai contenuti, alle prescrizioni di cui alla Legge regionale n. 8/02, che prevede la realizzazione di un sistema informativo statistico regionale in cui confluiscono i diversi sottosistemi informativi di settore, il cui sviluppo è stato avviato da diversi anni con il progetto SiGOVe.

Va specificato dunque che il SIRT, nella gestione delle informazioni turistiche, è un sistema specializzato d'area collocato all'interno del SIRV, e svolge un ruolo particolarmente rilevante di raccolta, elaborazione di dati ed informazioni sul settore del turismo; uno strumento che costituisce la base informativa per l'attività di programmazione e definizione - da parte degli enti pubblici - ma anche, e soprattutto, dai sistemi organizzati delle imprese operanti nel settore - delle politiche e delle strategie di azione per lo sviluppo economico del comparto turistico.

Al fine di mantenere adeguati standard informatici, tenuto conto delle evoluzioni tecnologiche intervenute, e per ottenere un assetto organizzativo coerente con il SIRV, la Giunta regionale con deliberazione n. 2628 dell'8 agosto 2003 ha dato avvio alle procedure per l'elaborazione di un Piano complessivo per lo sviluppo del SIRT al fine di adeguarlo alle nuove tecnologie e al nuovo standard tecnologico del SIRV.

In questo senso quindi, la Giunta regionale con provvedimento n. 1359 del 7 maggio 2004 ha avviato le procedure per l'implementazione del Piano di sviluppo del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico e per la predisposizione degli atti necessari all'indizione della gara per l'affidamento a terzi dello sviluppo tecnologico, informativo e organizzativo del SIRT.

L'esecuzione del progetto, a seguito della gara, è stata aggiudicata alla Associazione Temporanea di Imprese con capofila Engineering Sanità Enti Locali SPA, società che ha portato a termine il lavoro di evoluzione del Sistema Informativo Regionale Turistico secondo il capitolato e l'offerta tecnica proposta.

Nell'ambito delle previsioni contrattuali, sono state inoltre operate nel corso dell'esecuzione del progetto alcune modifiche evolutive, variazioni che si sono rese necessarie per il modificarsi del contesto operativo e funzionale, soprattutto in relazione alle richieste avanzate dalle strutture operative delle province che operano direttamente per la raccolta dei dati, particolarità che non erano state considerate in sede di analisi preliminare del progetto. Altri interventi evolutivi sono occorsi in seguito a talune criticità di tipo tecnico/funzionale in rapporto all'hardware utilizzato, criticità evidenziate nella fase più avanzata di implementazione e di primo utilizzo del nuovo sistema.

In sostanza è stata operata un'evoluzione verso un nuovo sistema informativo attuando il passaggio da un sistema informatico centrato sulla gestione dei processi interni all'ente Regione (il SIRV) a un sistema più aperto, rivolto alle esigenze del territorio e dell'economia del Veneto. Con il nuovo SIRT si è dunque implementato un sistema orientato all'utilizzo della rete ed alle nuove tecnologie web, per poter fornire al contempo un servizio agli operatori turistici e promuovere l'offerta turistica utilizzando metodologie più avanzate.

L'attività di evoluzione e costituzione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico ha visto la collaborazione sinergica delle strutture tecniche interessate (Direzione Turismo, Direzione Sistema Statistico regionale, Direzione Sistema Informatico e Direzione Promozione Turistica Integrata), ed ha comportato in sintesi:

- a) l'analisi e la valorizzazione del patrimonio informativo esistente nella precedente versione del SIRT;
- b) la realizzazione di un portale web basato su una nuova piattaforma che ha poi assunto il dominio [www.veneto.to](http://www.veneto.to);
- c) la trasposizione delle funzionalità operative del sistema, precedentemente in parte operanti in ambiente client – server, su una nuova architettura web-based;
- d) la strutturazione di una nuova base dati mediante l'aggregazione delle preesistenti, distribuite nelle diverse province, eliminando ridondanze dovute allo stratificarsi di molteplici procedure gestite a livello locale.

Con l'implementazione del nuovo SIRT dunque la Regione può disporre di un nuovo sistema caratterizzato dalle seguenti peculiarità:

- unico archivio dati di settore, a livello regionale;
- applicativi informatici gestionali disponibili ai diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore: 1) Anagrafe delle Strutture Ricettive (procedura denominata RVTWeb); 2) movimentazione turistica (procedura denominata MTWeb); 3) gestione del portale regionale del settore;
- possibilità di integrazione con altri sistemi informatizzati;
- nuova infrastruttura di portale che consente di uniformare e rendere più facilmente fruibili i contenuti;
- sistema portale dotato di uno strumento redazionale integrato che consente l'aggiornamento dei contenuti (procedura denominata SCF);
- gestione degli utenti di sistema tramite procedura standard di profilatura adottata dal SIRV (procedura denominata Profile Manager).

E' da precisare, peraltro, che in merito alle attività di implementazione relative al portale turistico, la Giunta regionale è già intervenuta con propria deliberazione n. 706 dell'8 aprile 2008 con la quale ha provveduto ad adottare il "Piano strategico di potenziamento del portale turistico regionale", definendo i contenuti delle informazioni da inserire nel portale regionale, il livello di approfondimento e i compiti della Regione e delle province nell'aggiornamento delle informazioni da inserire nel portale [www.veneto.to](http://www.veneto.to).

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto che la fase di implementazione prevista dal citato contratto con la Associazione Temporanea di Imprese, comprendente anche l'attività formativa per gli addetti regionali e provinciali, si è conclusa in data 14 luglio 2008, e che a partire da tale data di chiusura del contratto la gestione tecnica ed informatica dei procedimenti che supportano il SIRT sono definitivamente in

capo alla Regione, si ritiene opportuno definire ed adottare con il presente provvedimento il documento relativo alle “Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT”, contenente le linee guida per la gestione dei flussi informativi del settore mediante l’utilizzo degli applicativi del nuovo SIRT.

Le disposizioni operative del SIRT andranno a costituire il documento di riferimento per tutti i soggetti che istituzionalmente sono impegnati ad operare nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Turistico, in quanto nel documento sono:

- a) stabiliti i ruoli, le competenze e le funzioni in capo a ciascuno dei soggetti pubblici chiamati a cooperare per il buon funzionamento del sistema (soggetti regionali, provinciali, sub-provinciali e comunali);
- b) definite le modalità operative inerenti le attività svolte ai diversi livelli di competenza;
- c) fissate le tempistiche in ordine alle specifiche attività, procedure e adempimenti previsti dalle leggi regionali n. 33/2002 e n. 8/2002;
- d) definiti i rapporti fra le diverse strutture regionali (dei settori del turismo, della statistica, dell’informatica e della promozione) e di quelle provinciali (turismo, agriturismo e statistica), coinvolte nella gestione dei procedimenti di rilevazione delle informazioni e dei flussi dei dati anagrafici e statistici.

Le disposizioni operative per la gestione degli applicativi del nuovo SIRT sono esplicitate nell’**allegato A** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sarà trasmesso alle province, alle organizzazioni di rappresentanza delle imprese del settore turismo e dell’agriturismo e alle strutture associate di cui all’articolo 7 della legge regionale 33/2002.

Al fine di semplificare le procedure amministrative conseguenti, la modulistica e la documentazione standardizzata generate dalle citate procedure potranno essere adottate dal dirigente regionale della Direzione Turismo, in accordo con il dirigente della struttura di statistica ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. h della Legge regionale n. 8/02. Al dirigente regionale della Direzione Turismo cui compete anche l’attività di adeguamento e di modifica qualora intervengano innovazioni legislative ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle procedure indicate nelle linee guida.

Concordemente con le direzioni regionali per il Sistema Statistico, per il Sistema Informatico e per la Promozione Turistica Integrata, il dirigente della Direzione Turismo potrà apportare, con proprio provvedimento, gli eventuali aggiornamenti all’**allegato A**) che comportino unicamente modifiche tecniche e operative alle disposizioni previste dal documento stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**UDITO** il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**VISTA** la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”;

**VISTA** la Legge Regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”, ed in particolare l’articolo 11 che reca disposizioni in ordine programma statistico regionale;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1997 n. 1, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2860 del 10 settembre 2004 avente ad oggetto “Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 – Servizio di adeguamento del SIRT e servizi connessi – indizione di gara mediante pubblico incanto”;

#### DELIBERA

1. Di adottare, per le considerazioni e motivazioni esposte nelle premesse, le “Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT”, nei termini, contenuti e attività riportate nell’**allegato A**) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, documento di coordinamento ed indirizzo regionale elaborato ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
2. Di stabilire che le Disposizioni operative di cui al punto 1. interessano le attività correlate alla rilevazione, gestione ed elaborazione delle informazioni del settore turistico regionale, supportate dagli applicativi informatici inerenti:
  - a) l’anagrafica delle strutture ricettive del settore turismo, supportata dalla procedura denominata RVTWeb;
  - b) la movimentazione dei turisti e la registrazione ai fini ISTAT degli arrivi e delle partenze dei turisti nelle strutture ricettive del Veneto, supportata dalla procedura denominata MTWeb;
  - c) il portale turistico regionale avente come dominio [www.veneto.to](http://www.veneto.to).
3. Di stabilire che alla Regione, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, compete l’attività di gestione generale, di indirizzo e di coordinamento delle funzioni derivanti dagli applicativi di cui al punto 2, nonché l’implementazione delle iniziative necessarie al miglioramento funzionale dei medesimi, anche mediante l’incentivo all’utilizzo delle tecnologie di rete da parte di operatori pubblici e privati.
4. Di prevedere, in particolare, che alle seguenti direzioni regionali, in relazione alle specifiche competenze, spetta la gestione tecnica, funzionale ed amministrativa delle rispettive attività, fermo restando il raccordo operativo fra le medesime in relazione agli obiettivi e alle specifiche esigenze operative delle province e degli operatori:
  - a) Direzione Sistema Informatico per la gestione tecnico/informatica delle procedure;
  - b) Direzione Turismo, unitamente alla Direzione Sistema Statistico regionale, per la gestione dei rapporti con le province e gli operatori degli applicativi inerenti l’anagrafica delle strutture ricettive del settore turismo (procedura informatica “RVTWeb”) e la movimentazione turistica nelle strutture ricettive del Veneto, (procedura informatica “MTWeb”);
  - c) Direzione Promozione Turistica Integrata per la gestione dei contenuti del portale turistico regionale [www.veneto.to](http://www.veneto.to).
5. Di stabilire che alle strutture provinciali, sub-provinciali e comunali, ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, competono le attività operative e procedurali specificate nell’**allegato A**) alla presente deliberazione.
6. Di prevedere che i responsabili delle strutture ricettive, tenuti a fornire i dati di movimentazione degli ospiti ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 33/2002 e in ottemperanza a quanto previsto nel Programma Statistico Nazionale, possono espletare tale obbligo in forma diretta registrandoli nella banca dati regionale mediante l’utilizzo della rete web (modalità on-line e off-line), ovvero utilizzando i moduli cartacei da consegnare agli uffici competenti della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva.
7. Di incaricare il dirigente regionale della Direzione Turismo di approvare, concordemente con le altre direzioni regionali interessate e in applicazione dell’art. 1, c. 1, lett. h della Legge regionale n. 8/2002, i formati standard della modulistica utilizzata e/o prodotta dagli applicativi informatici, delegando altresì

il medesimo ad apportare, gli eventuali aggiornamenti e modificazioni all'**allegato A)** che comportino unicamente modifiche tecniche e operative che non alterino le specifiche procedure e competenze.

8. Di trasmettere il presente provvedimento alle amministrazioni provinciali, ai comuni costieri e alle organizzazioni regionali di rappresentanza delle imprese del settore turismo e agriturismo, nonché alle strutture associate di cui all'articolo 7 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
9. Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e l'inserimento nel sito web [www.regione.veneto.it/Economia/Turismo](http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo) del presente provvedimento nonché della modulistica di cui al punto 7.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan